



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 102 DEL 29/09/2025

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE STRUTTURALI E MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA, DI CUI AL D. LGS 155 DEL 13/08/2010 - PROVVEDIMENTI IN VIGORE FINO AL 31/03/2026

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria” con la quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030) successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;

- l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
- il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei

precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;

Preso atto inoltre:

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:
 - l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
 - l’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017 (“divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”), a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;
- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” ha completato il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell’aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest, ovvero:
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
 - riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- che la medesima Deliberazione n. 189 del 15/2/2021 ha inoltre stabilito, per gli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, anche la seguente misura strutturale ed i relativi controlli, come di seguito specificato:
 - limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nel centro abitato di tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;
 - per i Comuni delle zone Pianura est (IT0893) e Pianura ovest (IT0892) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;

- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;
- che la medesima Deliberazione n. 189 del 15/2/2021 ha stabilito altresì:
 - o la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - o che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - o le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della DGR n. 189/2021);
- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130/2021 ha stabilito, per i Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, l'estensione della misura di limitazione alla circolazione di cui alla Deliberazione n. 189/2021 sopra citata, ai veicoli privati diesel euro 2 ed euro 3 e benzina euro 2 a decorrere dal 1/10/2022 ed ai veicoli privati diesel euro 4 a decorrere dal 1/10/2023;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante l'installazione di dispositivi telematici;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Preso atto altresì che:

- l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;
- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;

- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023;

Verificato:

- che il Comune di Traversetolo è ubicato nella zona Pianura Ovest quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 e che la popolazione residente nel Comune di Traversetolo alla data del 31/08/2023 è pari a 9638 abitanti;
- che il Comune di Traversetolo è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2020 e successivi atti attuativi;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2025, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

- l'art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada che vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 223 a € 444).

ORDINA

1. nel periodo **01/10/2025 – 31/03/2026**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area dei centri abitati del Comune di Traversetolo, come individuato da apposita segnaletica stradale, ad eccezione di alcune direttrici principali comprese al loro interno evidenziate dalle planimetrie allegate (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli (tutte le alimentazioni) EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività:

- 1 novembre 2025 Tutti Santi
- 8 dicembre 2025 Immacolata Concezione
- 24 dicembre 2025 Vigilia di Natale
- 25 dicembre 2025 Natale
- 26 dicembre 2025 Santo Stefano
- 31 dicembre 2025 ultimo giorno dell'anno
- 01 gennaio 2026 primo giorno dell'anno
- 06 gennaio 2026 Epifania
- 30 marzo 2026 Vigilia di Pasqua
- 31 marzo 2026 Pasqua
- 01 aprile 2026 Pasquetta
- 25 aprile 2026 Liberazione

2. in tutto il territorio comunale **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026**:

2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellert, cippato, ecc.) fino a 2 stelle incluse. Inoltre in tutto il territorio regionale, inclusa la zona Appennino:

- In caso di nuovi impianti è vietato installare generatori di calore a biomassa con prestazioni inferiori a quelle della classe a 5 stelle per quanto riguarda le emissioni di particolato e COT. I nuovi impianti non possono comunque avere prestazioni inferiori alle 4 stelle per gli altri parametri emissivi e di rendimento energetico;

2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione

comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

2.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato

a) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno per la porzione di territorio comunale ricompresa nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); per le restanti porzioni di territorio la deroga sopra descritta è valida per soli due giorni **totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;**

b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo per la porzione di territorio comunale ricompresa nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); per le restanti porzioni di territorio nei mesi di ottobre e marzo di ciascun anno;

3 **durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale** obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4 **le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**

4.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

4.2. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

5 **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpa nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì,

mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpa e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 5.1 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc.) fino a 2 stelle incluse;
- 5.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

- 6 **le aree dei centri abitati del Comune di Traversetolo** in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** della presente Ordinanza, ad eccezione di alcune direttrici principali comprese al loro interno evidenziate dalle planimetrie allegate (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), sono indicate da apposita segnaletica stradale.
- 7 **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:
 - a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale;
 - d) veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022;
- 8 **Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (rif. punto B, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
 - a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
 - b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
 - d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza della disposizione di cui al punto 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- e) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere c) d) ed e), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e verrà trasmesso per la sua applicazione ai seguenti destinatari:

UFFICIO VIABILITA', COMANDO POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE (UFFICIO STAMPA) COMANDO VV.FF., TEP, PROVINCIA DI PARMA, ARPAE, AUSL, IRETI SPA, PREFETTURA DI PARMA, CASERMA CARABINIERI, QUESTURA DI PARMA, IREN AMBIENTE SPA, GRUPPO CARABINIERI FORESTALE, GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) E GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE (GEL).

Traversetolo, lì 29/09/2025

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere
S.C.p.A.